

CAMERA DEI DEPUTATI N. 354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASINI, SANGIORGIO, GIANNOTTI, ALVETI, AUGUSTO BATTAGLIA, CACCAVARI, DI PRISCO, FINOCCHIARO FIDELBO, GUIDI, JANNELLI, LONGO, MANCINA, MONTECCHI, NICOLINI, PERINEI, POLLASTRINI MODIANO, SANNA, SERAFINI, GIANNA SERRA, BEEBE TARANTELLI, TRUPIA ABATE, VELTRONI

Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi oltre vent'anni dall'approvazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sulla istituzione degli asili nido. In questo periodo i grandi mutamenti sociali e culturali, le profonde trasformazioni degli assetti sociali e familiari, il nascere di nuovi e più complessi bisogni, la presa di coscienza di nuovi e vecchi diritti, il diffondersi capillare e casuale delle informazioni e la necessità di strumenti per essere in grado di sceglierle, di elaborarle e di costruire con esse e al di là di esse gli schemi personali di comunicazione, la profonda modificazione della condizione femminile hanno evidenziato, fra l'altro, due fenomeni estremamente importanti: da un lato l'affermarsi del valore sociale e culturale di una organica politica per l'infanzia, centrata sul diritto delle bambine e dei bambini, e dall'altro il progressivo deteriorarsi

della concezione stessa dello Stato sociale. Si è aperta una contraddizione nuova e profonda: al nascere di nuovi bisogni e al maturare di una più alta coscienza dei diritti si è contrapposto un affievolimento costante nella azione dello Stato a sostegno e a favore di tali bisogni e diritti.

Le ricerche più recenti in campo socio-psico-pedagogico, al di là delle situazioni individuali di svantaggio socio-culturale o di *handicap* psico-intellettuale, tendono ad accreditare un certo anticipo sul piano della maturazione neuro-biologica dei bambini. Anche senza assumere una posizione di eccessivo determinismo per cui la persona adulta è figlia dell'infanzia che ha avuto, non si può negare che tutte le ricerche svolte dalle scienze dell'educazione dimostrano come le prime esperienze di vita influenzino in larga misura

le capacità e le abilità proprie di ogni individuo.

Se mettiamo questi dati accanto alle modificazioni profonde non solo della condizione delle donne ma della società intera, degli assetti socio-lavorativi, delle esigenze reali o indotte di svolgere ruoli nuovi e diversi all'interno della costellazione familiare allargata, si deve necessariamente concludere che una struttura di base come il nido, che svolga una azione socio-educativa in sintonia e in sinergia con la famiglia, che si avvalga di personale qualificato e specializzato, diviene davvero essenziale, fondamentale come contributo non secondario allo sviluppo armonico del bambino.

Nel grande e spesso confuso proliferare di modelli culturali e di stili di vita spesso diversi e contraddittori, che distingue la nostra società oggi, è necessario che esista una struttura di base per la prima infanzia che assieme alla famiglia costituisca una mediazione tra passato e futuro, un ponte tra cultura nazionale e sovranazionale; una struttura per la prima infanzia che fornisca a tutti i suoi utenti (bambini e bambine, famiglie di tipo tradizionale e nuove forme di aggregazione familiare), indipendentemente dal gruppo sessuale, sociale, etnico, razziale cui appartengono, quelle pari opportunità necessarie per poter decidere la propria esistenza e costituire nel mondo di domani la propria vita.

Il soddisfacimento sia come quantità sia come qualità della domanda di nido diviene, anche sotto il profilo « economico », un fatto « conveniente », nel senso che aiuta il bambino, la famiglia, la società a « crescere » individui in grado di inserirsi in modo positivo e creativo tenendo come principio base che l'investimento che produce di più è quello che riguarda gli uomini e le donne.

Eppure la stessa legge n. 1044 del 1971, una delle poche leggi a favore dell'infanzia, anche se chiaramente ispirata da una logica meramente assistenzialistica verso la donna lavoratrice, è stata applicata in parte e solo in poche realtà regionali: dai dati del Ministero della sanità

relativi all'anno 1987 risultava che con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, erano stati costruiti solo 1.417 asili nido, cui vanno aggiunti 705 asili nido già appartenenti all'Opera nazionale maternità infanzia (ONMI) e comunali preesistenti, per un totale di 2.122 asili nido. I nuovi nidi hanno una capacità ricettiva di 65.939 bambini, quelli preesistenti di 39.784, per un totale di 105.784 bambini.

Siamo ben lontani dai 3.800 nidi previsti dal piano pluriennale nella legge n. 1044 del 1971, e ciò nonostante la precisa volontà di regioni e comuni che li hanno realizzati in larga parte con proprie risorse di bilancio. Questo sforzo però è stato vanificato dallo Stato, che, decretando il blocco delle assunzioni del personale, ha portato all'assurda situazione di avere 476 nidi costruiti da regioni e comuni chiusi per mancanza di personale e 675 in avanzato stato di costruzione — di cui molti costruiti nel frattempo — destinati alla stessa sorte.

Il risultato è che nel nostro Paese solo il cinque per cento dei bambini da tre mesi a tre anni fruisce dell'asilo nido. Ovviamente si tratta di una media nazionale, con intere regioni dove tali servizi sono del tutto assenti ed altre dove si sono raggiunte percentuali del 30 per cento di bambini al nido.

In questi due decenni, nonostante le carenze legislative e finanziarie, l'esperienza dei nidi è comunque divenuta una realtà radicata e viva in alcune regioni quali l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia, il Lazio, solo per citare alcuni esempi. Asili nido che, laddove sono stati seguiti con grande attenzione politica e sociale, sono divenuti veri e propri servizi socio-educativi, gestiti socialmente con la piena partecipazione di operatori e genitori, con personale altamente qualificato, con strutture, piani di lavoro e strumenti rispondenti al primario bisogno del bambino e alle esigenze delle famiglie. Così, i nidi hanno consentito e favorito il maturare di una nuova cultura dell'infanzia, che inevitabilmente ha provocato e sta provocando il continuo espandersi della

domanda di tale servizio. In alcuni comuni, dove pure le percentuali di bambini frequentanti il nido sfiorano e superano il 30 per cento, centinaia di nuove domande non possono essere accolte per mancanza del numero necessario di ulteriori nidi, mancanza dovuta all'impossibilità finanziaria dei comuni e delle regioni di disporre delle risorse finanziarie necessarie, in conseguenza dei continui provvedimenti di restrizioni finanziarie e di autonomia che i vari Governi che si sono succeduti hanno continuamente fatto ricadere sul sistema delle autonomie locali. Cresce dunque la domanda sempre più diversificata, influenzata come è dai mutamenti sociali e culturali in atto. È altresì evidente che se da un lato oggi è del tutto matura ed urgente la necessità di definire ed attuare una complessiva ed organica politica per l'infanzia, dall'altro lato occorre riflettere sulle esperienze compiute finora con i nidi e le scuole per l'infanzia, assumendo i risultati più qualificanti e significativi finora conseguiti a base di una nuova legislazione capace di dare certezza di risposte al più alto livello ai diritti dei bambini e alle esigenze delle famiglie. Per questo il gruppo comunista-PDS presenta una proposta di legge per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido che consente di superare *in toto* la legge n. 1044 del 1971, la quale, al di là del suo valore iniziale, è oggi del tutto inadeguata.

L'articolo 1 illustra le finalità dell'asilo nido, riconosciuto quale servizio socio-educativo per tutti i bambini da tre mesi a tre anni, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza e dalla residenza, luogo di formazione del bambino e di supporto alla famiglia. Particolare attenzione è data alla garanzia del diritto al nido per i bambini portatori di svantaggi psicofisici e sociali.

L'articolo 2 prevede che per le sue caratteristiche educative e sociali il nido non sia più compreso tra i servizi pubblici a domanda individuale.

Gli articoli 4, 5, 7 e 8 illustrano i compiti dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle unità sanitarie locali. Allo

Stato spettano compiti di programmazione (per il quinquennio 1992-1996 si prevede la costruzione di altri 2.000 asili nido), coordinamento e finanziamento: le competenze in materia di asili nido vengono attribuite al Ministro della pubblica istruzione. Alle regioni compete fissare i criteri per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché il controllo e la verifica, mentre ai comuni spetta la gestione dei servizi, alle unità sanitarie locali vengono attribuiti compiti di prevenzione, di educazione sanitaria, di inserimento e di riabilitazione dei bambini handicappati.

L'articolo 6 prevede la possibilità di attuare servizi integrativi al nido. Si tratta di una grande innovazione derivata dall'esperienza e dai nuovi bisogni sociali, sempre più differenziati. In sostanza, si prevede il finanziamento di attività educative, integrative dell'asilo nido, gestite da soggetti non istituzionali, inserite nella programmazione attuata dai comuni e organizzate sulla base di precisi *standard* qualitativi, con verifiche e controlli da parte del comune. Si tratta in buona sostanza di allargare l'offerta formativa attraverso servizi più flessibili e quindi più rispondenti alle diverse esigenze e che pertanto siano complementari all'asilo nido.

L'articolo 9 detta norme per il personale educativo e ausiliario, prevedendo la formazione universitaria degli educatori e il metodo del lavoro di gruppo fra tutti gli operatori, la formazione e l'aggiornamento permanente e ricorrente per tutto il personale nonché la creazione dei gruppi di coordinamento pedagogico.

Gli articoli 10 e 11 dettano norme per la copertura dei posti necessari per l'apertura di nuovi nidi nonché dei posti di organico vacanti e per la sostituzione del personale.

Con gli articoli 12 e 13 si istituisce il fondo nazionale per il finanziamento degli asili nido, mantenendo anche l'attuale fonte di finanziamento costituita, secondo la legge n. 1044 del 1971, dal prelievo dello 0,10 per cento sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti. Si stabilisce un ap-

posito capitolo di bilancio dello Stato a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 stabiliscono le norme per l'accesso al fondo per gli asili nido, per la ripartizione dei fondi tra le regioni e i comuni, nonché per l'accesso ai mutui presso la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, la ristrutturazione dei nidi e l'acquisto delle aree.

Con l'articolo 18 si fissa la verifica della spesa, prevedendo che i fondi assegnati e non spesi da parte delle regioni entro le date fissate vengano detratti dai

finanziamenti alle suddette regioni e ripartiti fra tutte le altre. Con l'articolo 19 si indica l'onere finanziario della presente legge, quantificato in lire 1.315 miliardi per il primo triennio di applicazione della legge, comprensivo degli oneri di ammortamento per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, che viene posto parzialmente a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Con l'articolo 20 si provvede ad abrogare le norme in contrasto con la normativa in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. L'asilo nido costituisce un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni e che, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia, concorre con la famiglia alla loro formazione.

2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive, individuali e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo; alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori.

3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità valorizzando le differenze individuali e di gruppo, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia.

4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.

ART. 2.

(Esclusione degli asili nido dai servizi a domanda individuale).

1. Per le finalità sociali ed educative l'asilo nido non rientra tra i servizi pub-

blici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 3.

(Utenza).

1. L'asilo nido accoglie i bambini fino ai tre anni anche se di nazionalità straniera, o non residenti, o apolidi.

ART. 4.

(Compiti dello Stato).

1. Per realizzare nel quinquennio 1992-1996 la costruzione di almeno 2.000 asili nido a livello nazionale, nonché la gestione degli asili nido esistenti e da realizzare, lo Stato assegna annualmente alle regioni i fondi speciali di cui all'articolo 12.

2. Con l'obiettivo di pervenire ad un equilibrio territoriale tra le varie aree del paese, allo Stato compete la determinazione di criteri programmatici, da concordare con le regioni, finalizzati a garantire lo sviluppo del servizio degli asili nido sull'intero territorio nazionale.

3. I criteri programmatici di cui al comma 2 sono definiti, in accordo con le regioni, sulla base di strumenti unitari di rilevazione dei bisogni educativi e sociali presenti nelle varie aree del paese.

4. Allo scopo di realizzare uno sviluppo dei servizi tale da garantire una qualità omogenea delle prestazioni a livello nazionale, allo Stato competono altresì:

a) un'azione di coordinamento delle regioni;

b) l'emanazione di orientamenti ed indirizzi nazionali sul piano educativo.

5. La competenza per gli asili nido a livello nazionale è affidata al Ministro della pubblica istruzione.

ART. 5.

(*Compiti delle regioni*).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, le regioni, con proprie leggi, fissano i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido, nonché gli *standard* qualitativi ed organizzativi, tenendo presente che tali asili nido devono:

a) essere realizzati, possibilmente nelle stesse aree ove insistono scuole materne e altri servizi destinati all'infanzia, in modo da rispondere, sia per la localizzazione sia per le modalità organizzative e di funzionamento, alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie. Nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nidi possono essere ubicati in edifici preesistenti secondo norme di progettazione e di ristrutturazione fissate dalle regioni, tali comunque da garantire le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità sul piano educativo;

b) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino;

c) essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo con specifiche competenze psico-pedagogiche;

d) essere gestiti con la partecipazione attiva delle famiglie;

e) caratterizzarsi complessivamente, attraverso il coinvolgimento dei genitori, della comunità locale e delle forze sociali interessate, ed in rapporto con gli altri servizi socio-educativi esistenti, come centri di elaborazione e promozione di una più elevata e diffusa cultura sulle tematiche relative all'infanzia.

2. Le regioni stabiliscono con proprie norme i criteri generali per l'erogazione dei contributi finanziari ai comuni, con particolare attenzione alle realtà di

piccole dimensioni e alle condizioni socio-economiche locali:

a) per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili nido, individuando altresì parametri atti a stabilire costi di base omogenei per posto-bambino che rispondano a criteri di efficacia della spesa;

b) per la ristrutturazione di asili nido esistenti o la riconversione di immobili, in particolare di edifici scolastici da adibire ad asili nido, nonché per l'eventuale acquisto di immobili da destinare allo stesso uso, ivi compresi l'impianto e l'arredamento degli stessi;

c) per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro del fabbisogno sociale, della ricettività dei servizi e delle condizioni socio-economiche locali.

3. Le regioni, in collaborazione con le università e gli enti di ricerca presenti nel territorio regionale o nazionale, promuovono ricerche sulla condizione dell'infanzia e sulle metodologie educative finalizzate al miglioramento e alla diffusione della complessiva politica educativa nei confronti della prima infanzia.

4. Le regioni stabiliscono inoltre i criteri generali per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione, prevedendo la tutela delle fasce sociali meno abbienti. I contributi versati dagli utenti possono essere gestiti direttamente dall'organismo di partecipazione dell'asilo nido sulla base di norme regolamentari stabilite dai comuni.

ART. 6.

(Servizi integrativi al nido).

1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati delle famiglie sul piano sociale ed educativo, le regioni possono prevedere con propria normativa e sulla base di *standard* qualitativi ed organizzativi definiti con proprie norme, l'erogazione di contributi finanziari ai comuni per l'attivazione da parte

degli stessi di servizi integrativi agli asili nido, con modalità strutturali, di accesso e di funzionamento diversificate, quali strutture che consentano anche fruizioni parziali da parte degli utenti, spazi di aggregazione e socializzazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini e adulti con bambini, favorendo anche l'attivazione di soggetti, istituzionali e no — previa garanzia professionale — impegnati in attività socio-educative per l'infanzia, quali gruppi di famiglie, di volontariato, cooperative di servizi.

2. Le regioni, in via sperimentale, possono favorire la realizzazione da parte dei comuni di servizi integrati per l'infanzia che superino l'attuale separazione tra l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di programmi educativi-formativi in rapporto allo sviluppo psico-fisico e cognitivo dei singoli bambini e bambine.

ART. 7.

(Compiti dei comuni).

1. La gestione degli asili nido è affidata ai comuni.

2. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5, i comuni, singolarmente o in forma associata e previa consultazione delle famiglie e delle forze sociali interessate, devono dotarsi di propri regolamenti, approvati dai rispettivi consigli comunali, nei quali definire gli indirizzi educativi degli asili nido, i criteri gestionali, gli *standard organizzativi*, le modalità di partecipazione, verifica e controllo da parte dei genitori utenti, i criteri di contribuzione degli utenti alle spese di gestione, nonché le forme atte a garantire una continuità formativa tra gli asili nido e gli altri servizi educativi rivolti alla infanzia.

3. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, i comuni definiscono altresì, tramite apposito regolamento, le modalità gestionali ed organizzative degli eventuali servizi integrativi agli asili nido e le forme del loro coordinamento.

ART. 8.

(Compiti delle unità sanitarie locali).

1. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza delle unità sanitarie locali.

2. Il servizio materno infantile dell'unità sanitaria locale, in accordo con i comuni, definisce programmi di intervento finalizzati soprattutto:

a) alla prevenzione e alla educazione sanitaria;

b) all'inserimento e alla riabilitazione dei bambini handicappati o in condizioni di disagio e difficoltà, prevedendo, nei casi più gravi, personale educativo di sostegno, designato dai comuni;

c) alla diffusione di un organico intervento sanitario verso la comunità infantile.

ART. 9.

(Personale degli asili nido).

1. Il funzionamento degli asili nido è assicurato da educatori con competenze psico-pedagogiche e da personale ausiliario.

2. Tutto il personale operante nella struttura agisce secondo il metodo del lavoro di gruppo e della collegialità ed in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi.

3. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico ed organizzativo, con il compito di indirizzare, sostenere e promuovere l'attività di tutto il personale degli asili nido e gli interventi socio-educativi rivolti all'infanzia.

4. I coordinatori pedagogici e il personale educatore sono forniti di diploma di laurea.

5. In via transitoria e fino all'attuazione della riforma degli ordinamenti universitari e della scuola secondaria superiore, per l'accesso ai concorsi per posti di educatori di asili nido occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto magistrale, diploma per l'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di assistente all'infanzia, di assistente di comunità infantili, di dirigente di comunità.

6. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli operatori, le regioni sono tenute a promuovere e a finanziare e i comuni a progettare e realizzare, avvalendosi delle figure di coordinamento pedagogico di cui al comma 3, corsi di:

a) qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore degli asili nido;

b) aggiornamento annuale del personale educativo ed ausiliario in servizio, nella logica della formazione permanente.

7. Le regioni promuovono, progettano e realizzano direttamente corsi di qualificazione e aggiornamento delle figure di coordinamento pedagogico; promuovono e sostengono un coordinamento pedagogico per i piccoli comuni.

ART. 10.

*(Attivazione di asili nido
realizzati e non funzionanti).*

1. Al fine esclusivo di attivare indispensabili servizi di nuova istituzione, realizzati e non funzionanti per i vincoli stabiliti dalle norme sulla finanza locale, in particolare per quanto riguarda le assunzioni di personale, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e accertata la impossibilità di provvedere altrimenti, mediante opportune riconversioni di personale in servizio presso le amministrazioni comunali, dettano norme, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, per adeguare le piante

organiche del personale addetto agli asili nido alle esigenze dei servizi.

2. I concorsi o gli altri procedimenti per l'assunzione di personale in servizio presso asili nido comunali, in posti previsti dalla pianta organica, debbono essere espletati entro dodici mesi dalla vacanza del posto.

3. Nell'attesa dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, i comuni, in relazione alle esigenze dei servizi, possono ricoprire tali posti, con incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di dodici mesi, alla scadenza dei quali il rapporto è risolto di diritto.

ART. 11.

(Supplenza di personale assente).

1. Allo scopo di garantire la necessaria continuità nei rapporti tra adulti e bambini, in deroga alla normativa vigente, le assenze del personale in servizio presso gli asili nido comunali in posti previsti dalla pianta organica sono coperte con incarichi di supplenza, limitatamente al periodo dell'assenza, anche se esso è superiore a sei mesi.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 il rapporto è risolto di diritto.

ART. 12.

(Fondo per gli asili nido).

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito a favore delle regioni un fondo per gli asili nido, da inserire in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dai contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1988, che l'INPS continuerà a versare trimestralmente al bilancio dello

Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, con vincolo di destinazione per le finalità di cui alla presente legge;

b) da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato.

3. Al fondo previsto dal presente articolo affluiscono le eventuali disponibilità finanziarie residue del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i residui attivi non riscossi alla stessa data. Le predette somme sono destinate in aumento al fondo integrativo per l'esercizio 1992.

ART. 13.

(Dotazione del Fondo).

1. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le previsioni dei contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono calcolate annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla disciplina previdenziale accertato nell'anno precedente dagli enti di cui al medesimo articolo 8 della legge n. 1044 del 1971.

ART. 14.

(Norme per l'accesso al fondo per gli asili nido).

1. Entro la data del 30 giugno 1992, ed entro il 30 giugno di ogni anno per gli esercizi successivi, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della pubblica istruzione, sulla base delle esigenze e delle richieste avanzate dai comuni, i propri piani di sviluppo dei servizi, debitamente approvati dai rispettivi consigli regionali, con l'indicazione dei criteri di priorità di intervento e più precisamente:

a) il piano di sviluppo, relativo alla istituzione di nuovi servizi, da attivare

tramite la costruzione di nuove strutture o la ristrutturazione di edifici preesistenti o l'acquisto di eventuali immobili destinati ad asili nido, dal quale emergano la valutazione del fabbisogno sociale, le richieste avanzate dai comuni, i criteri di assegnazione e l'entità dei contributi concessi ai comuni medesimi, nonché le condizioni della loro effettiva spendibilità;

b) il piano delle ristrutturazioni di asili nido già esistenti che necessitino di adeguamenti strutturali;

c) il piano relativo alla concessione dei contributi ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, specificando i criteri di assegnazione dei contributi medesimi, il numero delle strutture effettivamente funzionanti, il numero dei posti-bambino, il personale in servizio, distinto in personale educatore e ausiliario;

d) il piano relativo all'entità e ai criteri di erogazione dei contributi previsti per gli eventuali servizi integrativi agli asili nido, di cui all'articolo 6 della presente legge;

e) il piano relativo all'entità ed ai criteri di erogazione dei contributi destinati alla formazione permanente del personale.

2. Le regioni provvedono altresì ad inviare al Ministro della pubblica istruzione entro la data del 2 gennaio 1993, ed entro il 2 gennaio di ogni anno per gli esercizi successivi, una relazione consuntiva su ciascuna delle lettere di cui al comma 1, indicante le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati nell'anno precedente e i motivi di eventuali mancate realizzazioni.

ART. 15.

(Ripartizione del Fondo tra le regioni).

1. Entro il 31 ottobre del 1992, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per gli esercizi successivi, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a ri-

partire il fondo alle regioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 16.

(Norme per la ripartizione dei fondi dalle regioni ai comuni).

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 15, le regioni provvedono annualmente, sulla base dei piani di cui all'articolo 14, all'erogazione effettiva dei contributi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo 14 e a dare immediata eseguibilità alle procedure previste dalle rispettive norme regionali sui lavori pubblici per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera *a)* del suddetto articolo 14.

2. Le regioni possono integrare tali contributi direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

ART. 17.

(Cassa depositi e prestiti).

1. Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14, la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune, corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concede il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.

ART. 18.

(Verifica della spesa).

1. Sulla base dei piani e delle relazioni annuali, gli importi assegnati alle regioni e non spesi nel biennio successivo all'anno di assegnazione dei contributi ai comuni per quanto attiene alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14 ed entro l'anno finanziario in cui i contributi sono stati assegnati, per quanto attiene alle lettere

b), c), d), e), dello stesso articolo 14, verranno messi in diminuzione degli importi da concedere alle regioni medesime nell'anno successivo ripartiti tra tutte le regioni che ne hanno diritto.

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1992, in lire 310 miliardi per l'anno 1993 e in lire 955 miliardi per gli anni 1994 e seguenti, si fa fronte:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1992, a lire 200 miliardi per l'anno 1993, e a lire 720 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo dei fondi di cui all'articolo 12, valutati in lire 200 miliardi annui e per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992;

b) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993 e a lire 235 miliardi per gli anni 1994 e seguenti, per oneri di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ad eccezione dell'articolo 8, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.